

## Estratto dal verbale della seduta del 26/01/2007

### Delibera n. 1/07

Determinazioni in merito al caso disciplinare DD.03.05: applicazione della sanzione disciplinare della “censura” all’iscritta dott.ssa omissis, nata a omissis il omissis.

Presenti: *Colombari Manuela, Poletti Verusca, Altini Alice, Frati Fulvio, Lazzerini Ruben, Lucchi Adele, Raimondi Gabriele, Santi Chiara, Callegari Vincenzo, Gazzilli Angelo, Uguzzoni Silvia, Gualdi Antonella, Filippi Barbara.*

Assenti: *Finetti Gianni.*

### Il Consiglio dell’Ordine degli Psicologi dell’Emilia Romagna

**Vista** la propria deliberazione n. 234/06 del 14/10/06 con la quale, a seguito di un esposto presentato in data 22/02/05 (prot. n. 415) da parte della sig.ra XX nei confronti della dott.ssa omissis, nata a omissis il omissis ed iscritta a questo Ordine Professionale, si apriva il procedimento disciplinare nei confronti della dott.ssa omissis (caso denominata DD.03.05) per presunta violazione degli artt. 7 e 37 del Codice Deontologico degli Psicologi, e si convocava per il giudizio la psicologa di cui sopra all’adunanza del Consiglio fissata per il giorno 26 gennaio 2007;

**Preso atto** che l’iscritta dott.ssa omissis, accompagnata dal proprio consulente legale Avv. omissis del Foro di omissis, si è presentata per l’audizione prevista in data odierna innanzi a questo Consiglio;

**Esaminate** nel dettaglio le presunte violazioni contestate alla dott.ssa omissis, e precisamente:

Relativamente alla presunta violazione dell’art. 7: violava l’art. 7 del codice deontologico (“Nelle proprie attività professionali, nelle attività di ricerca e nelle comunicazioni dei risultati delle stesse, nonché nelle attività didattiche, lo psicologo valuta attentamente, anche in relazione al contesto, il grado di validità e di attendibilità di informazioni, dati e fonti su cui basa le conclusioni raggiunte; espone, all’occorrenza, le ipotesi interpretative alternative, ed esplicita i limiti dei risultati. Lo psicologo, su casi specifici, esprime valutazioni e giudizi professionali solo se fondati sulla conoscenza professionale diretta ovvero su una documentazione adeguata ed attendibile.”) in quanto relazionava sulla personalità della sig.ra XX senza averla mai vista di persona, e senza aver utilizzato documentazione attendibile, ma anzi basandosi esclusivamente su informazioni riportate dall’ex marito sig. ZZ (la cui attendibilità, essendo questi interessato al risultato della consulenza, doveva ritenere perlomeno dubbia);

Relativamente alla presunta violazione dell’art. 37: violava l’art. 37 del codice deontologico (“Lo psicologo accetta il mandato professionale esclusivamente nei limiti delle proprie competenze. Qualora l’interesse del committente e/o destinatario della prestazione richieda il ricorso ad altre specifiche competenze, lo psicologo propone la consulenza ovvero l’invio ad altro collega o ad altro professionista.”) in quanto esaminava personalmente, difettando di specifica professionalità, uno o più referti medici, dandone altresì interpretazione valutativa nel testo della relazione (in particolare scrivendo le seguenti frasi: <<“edema del cuoio capelluto conseguente a trauma contusivo” viene altrimenti definita “banale testata”>>, e <<“arrossamento della

cute per vasodilatazione capillare ed ecchimosi al labbro superiore ed inferiore” si fa fatica anche a definirli>>).

**Vista** la memoria difensiva inviata dalla dott.ssa omissis, successivamente alla delibera di incolpazione, e registrata con nostro protocollo nr. 2491 del 13 Dicembre 2006;

**Valutato** approfonditamente quanto emerso durante l’audizione;

**Esaminate** nel dettaglio le presunte violazioni contestate alla dott.ssa omissis, addivenendo alle seguenti considerazioni:

In particolare, per quanto riguarda l’art. 7, dalle risultanze del procedimento appare evidente che omissis, in aperta violazione dei doveri gravanti su di lei quale iscritto all’albo, abbia omesso di valutare il grado di validità e di attendibilità di dati ed informazioni sottoposti alla sua attenzione, e sulle quali ha basato le sue conclusioni.

L’evidenza sorge innanzitutto dalla struttura stessa della relazione, che appare fin dall’inizio (e, ciò che è più rilevante, fino alla fine) mirante più a descrivere (ed ad esprimere valutazioni non positive su) la sig.ra XX, piuttosto che, come sarebbe doveroso, analizzare il sig. ZZ, in una prospettiva di utilizzo della predetta relazione che, ad una analisi distaccata, pare più orientata all’uso processuale che alla serena e proficua valutazione psicologica del proprio cliente, come la dott.ssa omissis avrebbe dovuto fare ai sensi del vigente Codice Deontologico.

Ma l’evidenza sorge anche dal tenore letterale della relazione, soprattutto nella parte di essa nella quale si abbandona repentinamente il richiamo a quanto riferito dal sig. ZZ, immediatamente giungendo ad una autonoma valutazione, apparentemente dotata di quella carica di “indipendenza valutativa” da attribuire ad essa una valenza ben superiore ri-

spetto ad una mera citazione. Ci si riferisce alla frase “mi viene riferito inoltre che la signora ha seguito percorsi analitici e psicoterapeutici dall’età di vent’anni, quindi appare verosimile, visti i precedenti familiari e personali, che esistesse un disagio psicologico importante pregresso al matrimonio, tanto da venire sistematicamente seguita da professionisti dell’aiuto, ed anche da far uso di cure psicofarmacologiche omeopatiche”.

Ora, a ben vedere la frase precedente presenta ben due distinte violazioni dell’art. 7;

la prima, come detto, è relativa al passaggio “mi viene riferito ... quindi appare verosimile”, la cui rapidità è di per sé sufficiente a negare ogni analisi critica, ogni valutazione del grado di attendibilità della fonte, ogni prudenza doverosamente imposta allo psicologo;

la seconda, meno diretta ma non meno evidente, si riferisce alla citazione “visti i precedenti ... personali”, citazione evidentemente riferita alla sig.ra XX, completamente sfornita di autonoma conferma e certamente non basata su di una diretta conoscenza, con un indubbio (e subdolo) effetto rafforzativo della valutazione stigmatizzata sopra. In buona sostanza la dott.ssa omissis, dopo aver citato (al minimo indispensabile) le parole del suo cliente, immediatamente (ed acriticamente) le fa proprie, ricavandone una pesante valutazione sulla sig.ra XX (“disagio psicologico importante pregresso al matrimonio”), e fornendo una conferma incrociata di tale valutazione sulla base di altri riferimenti avuti dal sig. ZZ, questa volta presi, sic et simpliciter, come dati fattuali.

In tale contesto, è evidentemente infondata la considerazione difensiva secondo la quale la dott.ssa omissis si sarebbe limitata a descrivere fatti storici, senza alcuna valutazione sulla personalità della sig.ra XX; dalla lettura della relazione risulta infatti proprio il contrario, ovvero, come detto, un repentino passaggio dal riferimento alla valutazione, dal derivato all’originario, compiuto senza la doverosa

prudenza richiesta ad un professionista psicologo. Inconferente (ed anzi contraddittoria) appare pure la considerazione difensiva che giudica infondata l'accusa ritenendo incompatibile il comportamento della dott.ssa omissis (allorquando ella formula valutazioni non sufficientemente fondate) con la stigmatizzazione, da parte della stessa, di analogo comportamento tenuto dal collega dott. QQ.

Al contrario, dal tenore e dalla struttura della relazione pare di potersi dedurre il tentativo, nemmeno troppo mascherato, della omissis di fornire al sig. ZZ, proprio cliente, uno strumento avente forza dimostrativa almeno uguale e contraria a quello del dott. QQ, il tutto, come detto, in ottica processuale.

Per quanto riguarda l'art. 37, analogo ragionamento dev'essere fatto, e soprattutto analoga ottica dev'essere seguita.

È infatti evidente che la frase relativa ai referti medici si presenta in tutta evidenza come una considerazione di chiaro stampo difensivo, anche perché dotata di quella "parzialità" che contraddistingue una parte del processo più che uno psicologo.

In particolare, già l'incipit: "ho esaminato i referti medici" sarebbe sufficiente a condurre ad affermazione di responsabilità, infatti gli psicologi non dovrebbero pretendere di "interpretare" i referti medici, essendo evidente come ciò esula dalle loro competenze. A ciò si aggiunga il resto della frase, evidentemente mirata a minimizzare, quando non addirittura a ridicolizzare, i predetti referti, ancora una volta in posizione di "superiorità valutativa", che in questo caso comporta pacificamente una competenza che la dott.ssa omissis non possiede. Anche in questo caso, è del tutto inconferente la considerazione difensiva secondo la quale la dott.ssa omissis avrebbe compiuto una "trasposizione in linguaggio comune di terminologia medica"; infatti, a prescindere dalla considerazione, di per sé assorbente, secondo la quale non si comprende il

perché di tale trasposizione in linguaggio comune, è evidente che tale frase, letta nell'ottica generale della relazione (più difensiva che analitica, come s'è detto) non può non costituirne parte integrante del ragionamento a favore del sig. ZZ, e tanto, evidentemente, anche qualora ciò implichi valutazioni non appartenenti alla sfera della psicologia.

Per quanto concerne l'analisi dei referti medici, si sottolinea che le frasi riportate nella relazione non si limitano ad una traduzione di termini scientifici in un gergo comune, bensì sono arricchite da aspetti valutativi e aggettivi qualificativi volti a "banalizzare" detti referti, ma che non attengono, comunque, alle competenze professionali dell'iscritta.

Quanto poi all'affermazione "arrossamento della cute per vasodilatazione capillare ed ecchimosi al labbro superiore ed inferiore si fa fatica anche a definirli..." non può certamente essere accolta l'interpretazione difensiva, secondo la quale l'iscritta si sarebbe astenuta dal fare interpretazioni, dato che -al contrario- appare del tutto evidente il tentativo di "banalizzare" (se non di escludere) la stessa esistenza di quanto refertato.

**Tutto ciò premesso**, dalla discussione emerge chiaramente che la dott.ssa omissis, chiamata a rispondere delle violazioni di cui agli artt. 7 e 37 del Codice Deontologico degli psicologi italiani, tramite i comportamenti meglio sopra descritti e dettagliati, appare responsabile di entrambe le violazioni;

**Verificata** quindi la responsabilità della dott.ssa omissis, si stima equo comminare alla medesima la sanzione disciplinare della censura, e ciò in considerazione, da un lato, della pluralità delle violazioni e del fatto che l'iscritta era perfettamente a conoscenza dei propri precisi doveri (tanto da averne stigmatizzato l'inosservanza da parte di un Collega, per poi

ricadere nel medesimo errore); dall'altro, della sostanziale "incensuratezza" della dott.ssa omissis;

A voti: favorevoli all'unanimità dei presenti (13)

## **Delibera**

1. di addebitare alla dott.ssa omissis la violazione degli articoli 7 e 37 del Codice Deontologico degli Psicologi, per aver omesso un'attenta valutazione del grado di attendibilità delle informazioni e per il superamento dei propri limiti professionali attraverso valutazioni che travalicano il suo campo di competenza;

2. di applicare alla dott.ssa omissis la sanzione disciplinare della "censura", ai sensi dell'art. 26, comma 1, della Legge n. 56 del 18 febbraio 1989, per la violazione dell'art. 7 e 37 del Codice Deontologico degli Psicologi;

3. di allegare al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, copia dell'esposto presentato dalla sig.ra XX, datato 21/02/2005, prot. n. 415 del 22/02/2005, comprensivo dell'allegato;

4. di trasmettere il presente atto al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna ed all'interessata, ai sensi dell'art. 40, comma 1, del Regolamento Disciplinare approvato da questo Consiglio dell'Ordine.

La Presidentessa

(Dott.ssa Manuela Colombari)

Il Segretario

(Dott.ssa Verusca Poletti)

## **LA SEGRETERIA INFORMA**

### **Aggiornamento indirizzi e-mail**

per richiedere informazioni di carattere generale:

[info@ordpsicologier.it](mailto:info@ordpsicologier.it)

per comunicare variazioni di dati personali (residenza, recapito postale, e-mail, etc.):

[segreteria1@ordpsicologier.it](mailto:segreteria1@ordpsicologier.it)

per richiedere informazioni su pagamenti tasse, tesserini, bollini, invio pergamene:

[segreteria1@ordpsicologier.it](mailto:segreteria1@ordpsicologier.it)

per iscriversi alle iniziative organizzate dall'Ordine dell'Emilia-Romagna:

[iniziative@ordpsicologier.it](mailto:iniziative@ordpsicologier.it)

per segnalare eventuali iniziative interessanti per gli iscritti all'Ordine:

[segreteria2@ordpsicologier.it](mailto:segreteria2@ordpsicologier.it)